



Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Servizio Mobilità
Ufficio Viabilità

Resp. del Procedimento: geom. Luciano Lanzani
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Ord. nr 116 viab - 2021

06 luglio 2021

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:

- il verbale di consegna e affidamento in gestione delle aree relative alla Villa Reale e al Parco di Monza sottoscritto il 28 ottobre 2011 tra Comuni di Monza e Milano e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, nel quale è stato dato atto che il v.le Cavriga, in quanto costituente viabilità ordinaria del Comune di Monza, non veniva trasferito in gestione al Consorzio, restando nella disponibilità e in gestione diretta del Comune di Monza;

- la richiesta agli atti al nr prot. gen. 124841/2021 pervenuta dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza con sede in v.le Mirabellino, 2 - Monza e relativa alla chiusura del v.le Cavriga nel mese di agosto;

Rilevato che, annualmente, viene emesso un provvedimento di chiusura del v.le Cavriga nel mese di agosto e che tale provvedimento non ha determinato effetti negativi sulla viabilità circostante il Parco di Monza e ha consentito una maggiore fruizione dello stesso nell'ambito della sua naturale vocazione.

Visti altresì:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Richiamato altresì in particolare l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

ORDINA

a partire dalle ore 19:30 del giorno 30 luglio 2021 fino alle ore 07:00 del giorno 31 agosto 2021
a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietato il transito lungo viale Cavriga, nel tratto compreso tra viale dei Tigli fino a venti metri prima dell'uscita della Porta di Villasanta.

Sono esclusi dal presente divieto:

- i veicoli di pronto intervento e soccorso
- i veicoli dei concessionari e relativo personale di attività poste all'interno del confine del parco
- i veicoli dei residenti all'interno del confine del parco
- i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno
- i veicoli in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta limitatamente ai rispettivi varchi

Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:

- lungo v.le Brianza in ambo le direzioni di marcia giunti in prossimità dell'intersezione con v.le Cavriga hanno l'obbligo di direzione diritto a esclusione di quelli con destinazione Parcheggio Porta Monza;

Ufficio Viabilità

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email viabilita@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- lungo viale Brianza in ambo le direzioni di marcia giunti in prossimità dell'intersezione con v.le Cavriga hanno l'obbligo di proseguire diritto a esclusione di quelli con destinazione Parcheggio Porta Monza;
- lungo via F. Confalonieri (comune di Villasanta) giunti in prossimità dell'intersezione con v.le Cavriga hanno l'obbligo di proseguire diritto a esclusione di quelli con destinazione Parcheggio Porta Villasanta.

I N F O R M A

La presente Ordinanza annulla/revoca ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza con sede in Villa Mirabellino, 2 - Monza (MB), dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine del provvedimento sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

Per IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI

arch. Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.